

12. **ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE ITALIA-ALBANIA – ADEMPIMENTI**

L'INPS, con messaggio n. 2602 del 5 settembre 2025, alla luce dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la Legge 11 marzo 2025, n. 29, e della relativa Intesa amministrativa, firmata a Roma il 10 aprile 2025, ha precisato quanto di seguito indicato:

- per i lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati dall'Italia in Albania in applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, la contribuzione dovuta dev'essere versata secondo le modalità previste e attualmente in uso per i lavoratori inviati in Paesi nei quali sono vigenti accordi in materia di sicurezza sociale con l'Italia. Pertanto, per l'effettuazione degli adempimenti contributivi, dev'essere aperta un'apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione "4Z". Poiché il contributo alla Cassa unica assegni familiari (CUAF) non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo e il medesimo non è dovuto ai sensi del D.L. n. 317/1987, la posizione contributiva dev'essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione "1C", avente il significato di "Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF";
- per i lavoratori che, in base alle previsioni dell'Accordo sono distaccati dall'Albania in Italia, i datori di lavoro, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, devono utilizzare, ai fini dell'esposizione nel flusso UniEmens, il codice "Tipo Contribuzione" di nuova istituzione "78", avente il significato di "lavoratori stranieri provenienti dall'Albania distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine (art. 6 Accordo di sicurezza sociale Italia- Albania)". Per le forme assicurative non rientranti nell'ambito di applicazione dall'Accordo, gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.